



N. 87 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 26 Ottobre 2015

OGGETTO: “CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE IN FORMA CONGIUNTA DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE TRA IL COMUNE DI CUNEO E LA PROVINCIA DI CUNEO” - APPROVAZIONE -

L'anno Duemilaquindici addì Ventisei del mese di Ottobre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO	FIERRO ANIELLO
CERUTTI GIOVANNI	FORNASERI CARLO
AMBROSINO ERIO	GANDOLFO SERGIO
ARNAUDO ENRICO (assente)	GARELLI PIERLUIGI MARIA
ARNEODO GIANCARLO	GARELLI SERENA
BASSO LUCIANA	GENOVESE VITO DONATO ANTONIO
BONETTO MARIA MARGHERITA	GOLLE' GIOVANNI (ass. giustificato)
BONGIOVANNI VALTER	ISOARDI MANUELE
BRIGNONE CARLO	LAURIA GIUSEPPE (assente)
CASALINO FEDERICO (assente)	LERDA GUIDO
CERATTO ROBERTO (assente)	NOTO CARMELO
CLERICO CRISTINA	PASCHIERO LUCA
CRAVERO RICCARDO	PELLEGRINO LUCA
DEMICHELIS GIANFRANCO	PELLEGRINO VINCENZO
DI VICO MARIO	PITTARI ANTONINO ROCCO
ENRICI SILVANO	TASSONE GIUSEPPE (assente)
FALCO SILVIO	VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale FENOGLIO LAURA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI GIOVANNI dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, da un lato, ridisegna le competenze delle Province in termini più ristretti (con conseguente riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche) e, dall'altro, le definisce enti di area vasta, identificandole come emanazione dei Comuni per lo svolgimento di funzioni meglio espletabili in un ambito territoriale più ampio;

Rilevato che la medesima legge — particolarmente all'art. 1, comma 85 - lett. d), e comma 86 - lett. a) —, indirizza l'attività delle Province a forme di gestione associata in sinergia con i Comuni del proprio ambito territoriale;

Visto l'art. 63 “Forme associative, societarie e di cooperazione” dello Statuto che impegna il Comune di Cuneo a sviluppare e valorizzare rapporti con altri comuni, con comunità montane, con province e con altri soggetti pubblici e privati per «...*promuovere e ricercare le forme associative, societarie e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi determinati, per lo svolgimento di attività di interesse comune, per l'esecuzione di opere pubbliche e per la loro gestione, per la realizzazione di iniziative e programmi...*»;

Visto ancora l'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» — come da ultimo modificato con decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che consente la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale mediante convenzione tra Comune e Provincia o tra Province;

Preso atto che il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo ritengono di dover cogliere tale opportunità associativa, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;

Valutato che l'associazione del Comune Capoluogo con la Provincia rappresenta il miglior abbinamento per le analogie organizzative e per il vantaggio logistico;

Atteso che i due enti hanno ritenuto di ripartire l'impegno temporale del Segretario generale, e la relativa spesa, in percentuali dissimili, in relazione al diverso carico di lavoro e al diverso assetto organizzativo dei due soggetti;

Ritenuto che la forma associativa della “convenzione”, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., costituisca lo strumento più idoneo per la gestione congiunta del servizio in argomento, con il solo obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Visto il testo di convenzione, composto di 7 articoli tra di loro organicamente strutturati;

Sottolineato come ciascuno degli enti contraenti mantenga spazi di scelta autonoma in materia e possa recedere dalla convenzione con estrema libertà, allorché ritenga la forma congiunta non più vantaggiosa o passibile di modifiche alla luce di mutate condizioni organizzative o normative;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del Piano degli obiettivi 2015;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Contratti e personale — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 27
Non partecipano alla votazione	n. 0
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 27
Astenuti	n. 2 Genovese Vito (GRUPPO MISTO DI MAGGIORANZA); Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE)
Votanti	n. 25
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 7 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI); Garelli Pierluigi (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO); Bongiovanni Valter (LEGA NORD-GRANDE CUNEO); Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo e Pittari Antonino (PARTITO DEMOCRATICO); di Vico Mario (MODERATI)

DELIBERA

1. di avvalersi, congiuntamente alla Provincia di Cuneo, delle funzioni esercitate da un medesimo Segretario generale, regolando i reciproci rapporti in forma di convenzione;
2. di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi con la Provincia di Cuneo, nei termini di cui al testo di complessivi 7 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale [allegato "A"];
3. di trasmettere copia della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Organi deliberanti, al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e alla Prefettura di Torino – Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali;

4. di dare atto che responsabile del procedimento per l'attuazione della presente deliberazione è il signor Rinaldi Giorgio — dirigente del settore Contratti e personale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

Presenti in aula	n. 27
Non partecipano alla votazione	n. 9 Genovese Vito, Clerico Cristina, Fierro Aniello, Garelli Pierluigi, Bongiovanni Valter, Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo, Pittari Antonino e di Vico Mario
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 18
Astenuto	n. 1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE)
Votanti	n. 17
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

.....O M I S S I S

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Laura Fenoglio

Convenzione per la fruizione in forma congiunta delle funzioni del Segretario generale tra il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo

L'anno duemilaquindici, addìdel mese di, in Cuneo

TRA

Comune di Cuneo...

E

Provincia di Cuneo...

PREMESSO

- Che l'art. 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, da un lato, ridisegna le competenze delle Province in termini più ristretti (con conseguente riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche) e, dall'altro, le definisce enti di area vasta, identificandole come emanazione dei Comuni per lo svolgimento di funzioni meglio espletabili in un ambito territoriale più ampio;
- Che la medesima legge (particolarmente all'art. 1 comma 85 lett. d) e comma 86 lett. a), indirizza l'attività delle Province a forme di gestione associata in sinergia con i Comuni del proprio ambito territoriale;
- Che l'art. 7 dello Statuto della Provincia di Cuneo riconosce come valore fondamentale la promozione "...della cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi";
- Che l'art. 98 comma 3°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 , n. 125, consente la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale mediante convenzione tra Comune e Provincia o tra Province;
- Che il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo ritengono di dover cogliere tale opportunità associativa, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
- Che l'associazione della Provincia con il Comune Capoluogo rappresenta il miglior abbinamento per le maggiori analogie organizzative e per il vantaggio logistico;
- Che i due Enti hanno ritenuto di ripartire l'impegno temporale del Segretario generale, e la relativa spesa, in percentuali dissimili, in relazione al diverso carico di lavoro ed al diverso assetto organizzativo dei due Enti;
- Che la forma associativa della "convenzione", di cui all'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta del servizio in argomento, con il solo obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - dal Comune di Cuneo con deliberazione del Consiglio Comunale n.____ in data _____, resa immediatamente eseguibile;
 - dalla Provincia di Cuneo con deliberazione del Consiglio Provinciale n.____ in data _____, resa immediatamente eseguibile;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto della Convenzione

Il Comune di Cuneo (nel prosieguo più brevemente “Comune”) e La Provincia di Cuneo (nel prosieguo più brevemente “Provincia”), si convenzionano per avvalersi congiuntamente delle funzioni esercitate da un medesimo Segretario generale, e ciò al fine di conseguire una pluralità di scopi: raggiungere sinergie tra i due enti, valorizzare l’apporto dei rispettivi Dirigenti, conseguire un risparmio di spesa.

ART. 2 – Titolarità della sede

1. La Segreteria generale della Provincia è ricoperta dal titolare della Segreteria generale del Comune.

ART. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il Segretario generale svolge per entrambi gli enti le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti ed ogni ulteriore funzione conferitagli dal Presidente e dal Sindaco, in conformità all’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
2. Il Segretario generale svolge la sua attività in ciascuno dei due enti convenzionati, garantendo le funzioni alle quali è preposto, ma comunque con un impegno temporale commisurato alla percentuale concordata tra i due enti convenzionati per la ripartizione delle spese.
3. Più precise modalità per un soddisfacente svolgimento del servizio sono definite in accordo tra il Sindaco e il Presidente e di concerto con il Segretario generale.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario generale, le sue funzioni vengono svolte dai Vicesegretari generali nei riguardi dei rispettivi enti di appartenenza.

ART. 4 – Trattamento economico

1. Al Segretario generale compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.
2. La retribuzione di risultato viene corrisposta nella misura del raggiungimento degli obiettivi che il Sindaco e il Presidente avranno concordato e approvato; la valutazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi viene effettuata dal Comune, attraverso la propria regolamentazione e i propri organi a ciò deputati: la Provincia fornirà ogni utile documentazione e ragguglio. Anche tale onere retributivo viene ripartito tra i due enti secondo la percentuale stabilita in questa convenzione.
3. Qualsiasi emolumento, la cui misura dipenda da una decisione dell’ente datore di lavoro, verrà determinato in accordo tra Sindaco e Presidente.

ART. 5 – Rapporti finanziari tra gli enti convenzionati

1. I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario generale in rapporto all'impegno temporale reso a favore di ciascuno di essi, nella misura del 60% (sessanta per cento) a carico del Comune e del 40% (quaranta per cento) a carico della Provincia.
2. Rientrano nel riparto tutte indistintamente le voci stipendiali che costituiscono retribuzione per il Segretario generale. Sono a carico di ciascun ente i rimborsi per spese sostenute specificatamente nell'interesse di uno solo di essi.
3. La retribuzione del Segretario generale è contabilizzata e liquidata dal Comune, il quale, a consuntivo, riscuoterà la quota a carico della Provincia.
4. Il Comune, a inizio d'anno, trasmette alla Provincia una previsione di spesa annuale e può richiedere il rimborso della quota a carico della Provincia con una cadenza anche trimestrale, previa rendicontazione. La Provincia vi provvede entro trenta giorni.

ART. 6 - Rapporti giuridici con il Segretario generale

1. L'avvio del bando, la nomina e l'eventuale revoca del Segretario generale competono al Sindaco del Comune – capo convenzione -, previa consultazione con il Presidente.
2. Tutti gli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (a titolo meramente esemplificativo: autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) sono assunti dal Comune. La Provincia chiederà l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per attività svolte nel suo esclusivo interesse.
3. La Provincia indirizza al Comune la richiesta documentata per l'avvio del procedimento disciplinare a seguito di mancanze del Segretario generale a proprio danno.

ART. 7 - Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

1. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte in forma congiunta investono il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia o loro delegato, che devono decidere concordemente.
2. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte previa consultazione investe i medesimi Organi.
3. Ciascuno di loro può richiedere una consultazione su qualsiasi argomento inerente alla presente convenzione.

ART. 8 – Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e ha la durata di dieci anni.

2. Gli enti convenzionati possono estinguere anticipatamente la presente convenzione previa assunzione di analogo atto deliberativo da parte dei rispettivi Organi competenti.
3. Ciascun ente convenzionato può recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa assunzione di conforme atto deliberativo da parte del proprio Organo competente; il recesso avrà effetto trascorsi tre mesi dalla comunicazione di detta decisione.

ART. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, statutarie e regolamentari dei rispettivi enti, che disciplinano le convenzioni tra enti e le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali.
2. Copia della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Organi deliberanti, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ed alla Prefettura di Torino – Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.
3. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa Parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
4. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.